



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 4 DEL 22.03.2023

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE,
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2023.

L'anno Duemilaventitre, addì Ventidue, del mese di Marzo, alle ore 20:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MARINELLI LAURA	Presente	MOSCONI GIOVANNI	Presente
ANDREOTTI ADRIANA	Presente	PANGRAZZI NICOLA FEDERICO	Presente
ANDREOTTI LORENZO	Presente	ROSSI ELISA	Presente
ANGIOLETTI DARIO	Presente	SANTINI ROSA	Presente
BRESADOLA DAVIDE	Presente		
BEZZI GIOVANNI	Presente		
COSTANZI SANDRO	Presente		
DELL'EVA IVAN PETER	Presente		

Presenti: n. 12

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Marinelli Laura, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. approvato con la propria deliberazione n. 6 di data 05 aprile 2018, modificato con la deliberazione n. 15 di data 18 settembre 2020 e con la deliberazione n. 7 di data 31 marzo 2022.

Vista la propria deliberazione n. 8 di data 31 marzo 2022 con la quale venivano determinate le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2022.

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2023 sottoscritto in data 28 novembre 2022 dal Presidente della Provincia di Trento, dall'Assessore agli Enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie.

Preso atto pertanto che le aliquote standard fissate a valere per il 2023 sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= (deduzione d'imponibile Euro 1.500)	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Avuto presente che in materia di IM.I.S. l'art. 8, comma 1 della L.P. n. 14/2014 stabilisce l'applicabilità automatica delle delibere adottate per il periodo d'imposta precedente se non vengono assunti provvedimenti di modifica, in recepimento del principio di cui all'articolo 1, comma 169 della Legge N. 296/2006.

Valutati il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14/2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 232,71, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari ad Euro 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Fissato, quindi, l'obiettivo di gettito relativo all'Imposta Immobiliare Semplice pari ad Euro 600.000,00.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che ha previsto in particolare, all'art. 5, le assimilazioni ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, per le seguenti fattispecie:

- L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:

1. Dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
2. Da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

Si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2023 relative alle diverse fattispecie come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,85%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,78%		
Altri immobili non comprese nelle categorie precedenti	0,85%		

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 31 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Visti i successivi provvedimenti di variazione.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 31 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 di data 20 dicembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è preso atto che dal 01 gennaio 2023 il Comune agisce in regime di esercizio provvisorio e con la medesima si autorizzavano i Responsabili di Area/servizio, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione dell'atto di

indirizzo per gli anni 2023-2024-2025, ad effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa nei limiti imposti dalla normativa in materia di esercizio provvisorio e sulla base degli atti di indirizzo assunti nel 2022 per la gestione del bilancio 2022-2024.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 31 marzo 2022 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area entrate;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 22 ottobre 2014 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 16 maggio 2011 e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2023:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZION E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,85%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,78%		
Altri immobili non comprese nelle categorie precedenti	0,85%		

2. Di stabilire che il versamento dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2023 venga effettuato in un'unica rata avente

scadenza il 18 dicembre 2023.

3. Di dare atto che il gettito dell'imposta verrà introitato alla risorsa 1.01.0002 – capitolo 70 – PCF E.1.01.01.06.001 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023, la cui approvazione è prevista di seguito nella seduta odierna.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Ossana, 16/03/2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Ossana, 16/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Marinelli dott.ssa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **23/03/2023** al giorno **02/04/2023**.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO GENERALE

Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ossana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Gasperini dott. Alberto